

Legge regionale 08 novembre 2021 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

Art. 28

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 2/2016)

1. All'articolo 16 della legge regionale 2/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola <<istituzionale>> sono inserite le seguenti: <<, agli interventi sui beni mobili e immobili in disponibilità>>;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Sono esclusi dall'attribuzione all'Ente i terreni, a eccezione di quelli che formano oggetto di specifici progetti di recupero e valorizzazione culturale dell'Ente e gli immobili inagibili o non suscettibili di valorizzazione culturale.>>.